

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 50

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Modifiche agli articoli 105 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e 897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di cumulo degli incarichi di ufficiale superiore o generale delle Forze armate e di professore o ricercatore universitario

*Presentata il 15 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Come è noto, l'intervento relativo allo stato giuridico dei professori universitari, predisposto dal Governo Berlusconi, con la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante « Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari », sta sortendo gli effetti desiderati.

Gli interventi normativi in materia attuati nel corso degli anni non hanno però modificato una fattispecie importante e assolutamente eccezionale nel panorama pubblico e cioè quella che consente il cumulo tra l'incarico di professore o ricercatore universitario e quello

di ufficiale superiore o generale delle Forze armate.

Tale fattispecie è attualmente disciplinata dall'articolo 897 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Sono molteplici, diversi e peculiari i motivi che determinano il predetto cumulo di incarichi.

Prima di tutto, è rilevante l'interesse dello Stato che, dopo aver investito ingenti risorse economiche nella preparazione di un ufficiale superiore o generale delle Forze armate, si vedrebbe privare, nel caso non fosse previsto il cumulo degli incarichi, della possibilità di mettere a frutto il grado di maturazione professionale final-

mente raggiunto dall'ufficiale, anche se a vantaggio di un'altra amministrazione statale.

Altro motivo rilevante è la possibilità di valorizzare, in un contesto formativo di altissimo livello quale quello universitario, il rigore morale ed etico che connota, da sempre, la professione militare, fortemente compenetrata agli alti valori fondanti della nostra Repubblica.

Infine, ciò che ha lasciato intatta la possibilità di cumulo dei predetti incarichi è la certezza che la sommatoria dei due incarichi non penalizzi l'uno a detrimento dell'altro: il risultato finale è ben superiore a quello preventivato soprattutto grazie alle qualità professionali e umane che da sempre contraddistinguono gli ufficiali delle Forze armate. Questi ultimi, infatti, arrivano a ricoprire alti livelli di responsabilità e di comando dopo un percorso iniziato subito dopo il liceo, con la frequenza dell'accademia militare, e, a volte, addirittura ben prima della fine del ginnasio, con il completamento del percorso di formazione scolastica superiore nelle scuole militari e navali della « Nunziatella » di Napoli o del « Morosini » di Venezia.

Alla luce delle motivazioni addotte, quindi, si rende necessario un intervento di mero aggiornamento della normativa vigente in materia che soddisfi le esigenze

del mutato contesto nel quale si trova ora ad operare.

Essendo, infatti, nota la recente riforma che ha trasformato l'Arma dei carabinieri da prima Arma dell'Esercito a quarta Forza armata, ed essendo patrimonio comune, in ambito universitario, la figura del « ricercatore » quale gradino iniziale della carriera accademica, risultano necessarie una modifica all'articolo 105 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e la modifica dell'articolo 897 del citato codice dell'ordinamento militare.

Nello specifico, i due interventi estendono, innanzitutto, il beneficio del cumulo dell'incarico anche alla figura del ricercatore universitario.

Inoltre, sostituiscono l'obsoleta dicitura di « ufficiale superiore del regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica » con quella di « ufficiale superiore o generale delle Forze armate », includendo, così, anche gli appartenenti all'Arma dei carabinieri.

L'adeguamento della normativa vigente disposto dalla presente proposta di legge, senza incidere sul contenuto sostanziale, garantisce che errate interpretazioni letterali della normativa finiscano con lo svilire la volontà del legislatore ed elimina la possibilità di diseconomiche e penalizzanti disparità di trattamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 105 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« È in facoltà dell'amministrazione di consentire il cumulo dell'ufficio di professore o ricercatore universitario con quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate, quando trattisi di insegnamenti che, di comune accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della difesa, sono riconosciuti attinenti con le materie professionali proprie dell'arma cui l'ufficiale appartiene ».

## ART. 2.

1. L'articolo 897 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

« ART. 897. — 1. L'ufficio di professore o ricercatore universitario non è cumulabile con impieghi alle dipendenze dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di altri enti pubblici o privati.

2. È consentito il cumulo degli uffici di professore o ricercatore universitario con quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate nei casi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia ».

€ 1,00



\*17PDL0000480\*